



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 16/03/2018

Oggetto: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI - Tributo Servizio Rifiuti - Anno 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **Marzo**, alle ore **18:50**, Orani, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima Convocazione.

Risultano all'appello nominale: :

Cognome Nome	Pres.	Ass.
Fadda Antonio	X	
Porcu Valerio	X	
Crudu Marco	X	
Casu Costantino	X	
Noli Francesca	X	
Niffoi Rita		X
Pintus Laura	X	

Cognome Nome	Pres.	Ass.
Porcu Maria	X	
Gasola Giovanni	X	
Puddu Antonio	X	
Chironi Pasquale	X	
Fancello Pietro Michele	X	
Cadeddu Monica	X	

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i commi 651-654-655-656-657-659-660-663-682-683-692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., riguardanti la tariffa Tari e Tasi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 06, in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, predisposto dal servizio finanziario sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio rifiuti (Ditta Fratelli Pireddu S.n.c. Di Tonino e Giovanni Pireddu – Orani.) per l'importo pari ad € 321.689,44;

DATO ATTO che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa il suddetto costo, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 01, adottata in data 29/12/2014, con i poteri del Consiglio Comunale, che comprende, tra l'altro, il Capitolo D, inerente la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 concernente l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31.03.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Casu Costantino;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza (Puddu – Chironi – Fancello e Cadeddu), espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo;

Di approvare le seguenti Tariffe TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come determinate negli allegati documento “B” 1 e 2;

Di pubblicare la presente deliberazione a norma dell'art.10 del D.L.35/2013 e ss.mm.ii;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE;

Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza (Puddu – Chironi – Fancello e Cadeddu), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI -
Tributo Servizio Rifiuti - Anno 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 20/03/2018 al 04/04/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 16/03/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria